



Regolamento della Consulta Comunale per le attività produttive

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 4.5.2017

Indice:

Art. 1	Consulta per le attività produttive
Art. 2	Compiti della Consulta
Art. 3	Composizione della Consulta
Art. 4	Assemblea
Art. 5	Gruppi di lavoro
Art. 6	Modalità di designazione e decadenza dei componenti
Art. 7	Sostituzioni e deleghe
Art. 8	Segretario verbalizzante
Art. 9	Durata della Consulta
Art. 10	Rinvio

Art. 1 Consulta per le attività produttive

La Consulta per le attività produttive è istituita ai sensi dell'art. 14 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale del Comune di Costabissara presso la sede municipale, è sede permanente, istituzionale, di confronto e di proposta in materia di iniziative e progetti di sviluppo delle attività produttive nonché di discussione sulle problematiche di settore e di interesse generale, tra gli imprenditori del commercio, dell'artigianato, dell'industria, dell'agricoltura e delle attività terziarie operanti nel territorio del Comune per il tramite delle associazioni più rappresentative delle attività economiche e l'Amministrazione Comunale.

Art. 2 Compiti della Consulta

La Consulta esplica la propria attività di consultazione e studio:

- formulando proposte e esprimendo pareri non vincolanti sugli atti di programmazione generale e settoriale dell'Amministrazione Comunale;
- organizzando momenti di confronto sui risultati raggiunti dall'Amministrazione Comunale nel campo delle tematiche di interesse delle attività produttive;
- promuovendo studi e ricerche che interessino i settori produttivi presenti sul territorio comunale;
- approfondendo nuove tematiche tecniche e/o normative di interesse immediato del settore produttivo o aventi una ricaduta sul medesimo.

Gli atti ed i programmi dell'Amministrazione Comunale che riguardino opere ed investimenti interessanti il sistema produttivo saranno preventivamente presentati alla Consulta. Il parere consultivo che ne risulterà farà parte integrante dell'atto deliberativo da presentare al Consiglio Comunale.

Art. 3 Composizione della Consulta

Sono organi della Consulta:

- il Presidente
- l'Assemblea

Il Presidente dell'Assemblea è il Sindaco o l'Assessore Delegato alle Attività Produttive che cura anche la convocazione dell'Assemblea e la stesura dell'ordine del giorno.

Il Presidente è assistito dal Responsabile delle Attività Produttive del Comune e può convocare funzionari comunali quando si tratti di questioni di loro competenza e/o funzioni.

Gli assessori competenti per materia sono componenti di diritto e partecipano all'Assemblea quando si tratti di questioni comprese nella loro delega.

E' causa di incompatibilità e non possono fare pertanto parte della Consulta i rappresentanti delle associazioni di categoria e sindacali che abbiano incarichi politici e amministrativi in seno al Consiglio Comunale o che facciano parte di esecutivi di partito a livello comunale.

Art. 4 Assemblea

L'Assemblea è formata, oltre che dal Presidente, da tre rappresentanti consiliari (di cui uno della minoranza consiliare ove presente) designati dallo stesso Consiglio Comunale e da un rappresentante designato da ciascuna delle associazioni di categoria (Confartigianato, C.N.A., Confesercenti, Confcommercio, C.I.A., Coldiretti, A.P.I., Confindustria).

Sulla base delle designazioni predette il Sindaco, con proprio provvedimento, nomina i componenti dell'Assemblea.

I partecipanti all'Assemblea potranno decidere, di volta in volta e se lo riterranno necessario, di conferire delega ad uno dei rappresentanti designati dalle associazioni di categoria facenti parte della Consulta, per eventi o competenze particolari.

L'Assemblea si può organizzare in gruppi di lavoro.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente in via ordinaria ogniqualvolta si ritenga necessario e, in via straordinaria, ogniqualvolta venga richiesta da almeno 1/3 dei suoi componenti.

L'Assemblea delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno purché sia presente almeno la metà più uno dei suoi membri con diritto di voto. Sono esclusi dal diritto di voto il Sindaco o l'Assessore alle Attività Produttive e gli assessori componenti di diritto che partecipano all'assemblea solo quando si tratti di questioni comprese nella loro delega.

Le deliberazioni vengono approvate a maggioranza assoluta dei presenti.

Anche su proposta dei partecipanti all'Assemblea, il Presidente ha facoltà di invitare ai propri lavori, per temi specifici, esperti e rappresentanti del mondo politico ed economico.

E' data altresì facoltà ai partecipanti all'assemblea di far intervenire ai lavori, al fine di più utile approfondimento anche sotto l'aspetto normativo dei temi in discussione, funzionari esperti interni alle organizzazioni che fanno parte della Consulta.

Art. 5 Gruppi di lavoro

Al fine di garantire una effettiva operatività della Consulta, in particolare per quanto riguarda il compito relativo alla formulazione di proposte su temi quali l'innovazione tecnologica e lo sviluppo economico, fabbisogni occupazionali e formazione professionale, politiche finanziarie e legislazione sulle attività produttive, l'Assemblea può organizzare gruppi di lavoro, coordinati da un responsabile eletto dal gruppo stesso.

Art. 6 Modalità di designazione e decadenza dei componenti

La designazione dei componenti dell'Assemblea e dei relativi supplenti viene fatta dalle organizzazioni ed associazioni di categoria e sindacali entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta indirizzata alle stesse dall'Amministrazione Comunale. Trascorso inutilmente tale termine, l'associazione o organizzazione sarà ritenuta non interessata e perderà il diritto ad essere rappresentato dalla Consulta.

Il componente assente ingiustificato da tre riunioni consecutive dell'assemblea viene considerato decaduto.

La mancata sostituzione, da parte dell'associazione o organizzazione, del componente decaduto nel termine di 15 giorni dalla ricezione formulata dal Presidente della Consulta, comporta la decadenza definitiva dalla partecipazione all'Assemblea.

La definitiva decadenza e la mancata designazione comporta l'abbassamento del numero dei componenti e quindi del quorum necessario per la validità delle sedute.

Art. 7 Sostituzioni e deleghe

Le organizzazioni e le associazioni possono sostituire in qualsiasi momento il loro rappresentante mediante apposita comunicazione da indirizzare al Presidente della Consulta.

Possono inoltre, per momentaneo impedimento, delegare per iscritto altro nominativo alla partecipazione a riunioni convocate.

Art. 8 Segretario verbalizzante

I verbali delle riunioni dell'assemblea verranno redatti dal Responsabile delle Attività Produttive che parteciperà alle riunioni con funzioni di segretario. I verbali devono essere approvati e letti nella riunione successiva, raccolti nell'apposito registro e firmati rispettivamente dal Presidente e dal segretario.

Art. 9 Durata della Consulta

La durata della Consulta e dei suoi componenti coincide con quella del Consiglio Comunale e pertanto viene rinnovata con l'insediamento di un nuovo Consiglio Comunale.

Art. 10 Rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni di legge e statutarie, in quanto applicabili, vigenti in materia.